



Comune di GIANICO

Provincia di BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 3 DEL 02-03-2021

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione –seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **due** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Pendoli Mirco	Presente
Cretti Giovanni Angelo	Assente
Botticchio Mauro	Presente
Bonetti Viviana	Presente
Pendoli Maurizio	Presente
Bonomi Gabriella	Presente
Malosso Stefano	Presente
Cotti Piccinelli Giulia	Presente
Comella Ezio	Presente
Bonetti Amadio	Presente
Antonioli Daniela	Presente

presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott. Giovanni Stanzione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Mirco Pendoli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021.

Il Sindaco relaziona sull'argomento, comunicando che le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. Precisa che la nuova IMU ha reintrodotta l'aliquota per gli AIRE, in base ad una norma nazionale. L'Amministrazione ha ritenuto di non far pagare gli immobili destinati ad attività agricole (Categoria D10) per dare sostegno alle attività agricole. In assenza di interventi, il Sindaco pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con propria precedente deliberazione n. 17 del 30/6/2020, si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che, l'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 741 definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- al comma 742 definisce il Comune soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- al comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 750 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTI altresì:

- il comma 752 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni - in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della "nuova" IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che il comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore dell'I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che le aliquote applicabili sono le seguenti:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%

aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli. (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 10/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

RICHIAMATI inoltre:

- ✓ l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013;
- ✓ il D.M. 28 novembre 2014, "Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";
- ✓ il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in Legge n. 34 del 24/03/2015 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" ed in conseguenza del quale il territorio del Comune di Gianico in base alla classificazione ISTAT è risultato inserito tra i Comuni prevalentemente Montani e, pertanto, con decorrenza 1 gennaio 2014, con terreni agricoli non soggetti ad IMU;

RITENUTO per l'anno 2021 determinare le aliquote come da prospetto allegato;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2021/2023 ed in particolare il Documento Unico di Programmazione, in corso di approvazione, dal quale risulta la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere inalterate le aliquote IMU per l'anno 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dagli aventi titolo ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2021 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Nuova Imu, come da allegato;
2. **di demandare** al Responsabile dell'IMU l'inserimento della delibera nel portale del Federalismo fiscale;

3. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio online o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI

ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della deliberazione indicata in oggetto.

Gianico, li **04.02.2021**

Il Responsabile dell'Area
F.to Rinaldi Laura

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della deliberazione indicata in oggetto.

Gianico, li **04.02.2021**

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Laura Rinaldi

Letto e sottoscritto

Il Consigliere anziano
F.to Giovanni Angelo Cretti

Il Sindaco
F.to Mirco Pendoli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Giovanni Stanzione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 21.04.2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to dott.ssa Silvia Bianchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, senza aver riportato, nel suddetto periodo, denunce di vizi di illegittimità.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 21.04.2021

Il Funzionario Incaricato

F.to dott.ssa Silvia Bianchi

COMUNE DI GIANICO

FATTISPECIE	NORMA DI RIFERIMENTO	ALIQUOTA ANNO 2021
ALIQUOTA ORDINARIA		0,90%
ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative PERTINENZE	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,50%
ABITAZIONE ANZIANI/DISABILI e relative PERTINENZE in casa di riposo	art.7, c. 1/f, Reg.Comunale C.C.17/2020	ESENTE
ABITAZIONE DI LUSO ANZIANI/DISABILI e PERTINENZE in casa di riposo, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200		0,50%
IMMOBILI e PERTINENZE (ad eccezione categorie A/1, A/8, A/9) dati in comodato gratuito con contratto registrato ai parenti in linea retta di 1° grado * riduzione base imponibile del 50%	art.15, c. 1/c, Reg.Comunale C.C.17/2020	0,90%
ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative PERTINENZE di cooperative edilizie, di alloggi assegnati degli IACP	art.7, c. 1/a, Reg.Comunale C.C.17/2020	ESENTE
IMMOBILE posseduto da CITTADINO ESTERO in Italia, presupposti: soggetto passivo proprietario/usufruttuario, soggetto passivo titolare di pensione in convenzione con Italia, immobile agevolato non deve essere locato o dato in comodato * riduzione base imponibile del 50%	art.48 , Legge n. 178/2020	0,90%
IMMOBILI e PERTINENZE locati a canone concordato * riduzione base imponibile del 25%	art.15, c. 2, Reg.Comunale C.C.17/2020	0,90%
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,90%
FABBRICATI D, fabbricati del gruppo catastale D (0,76% riservato allo Stato)	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,90%
IMMOBILI MERCE fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,10%
IMMOBILI STRUMENTALI ATTIVITA AGRICOLA, fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,10%
TERRENI AGRICOLI (esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	ESENTE (comune montano)
AREE EDIFICABILI	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,90%
Immobili posseduti dalle ONLUS		0,90%